



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di revocare le DGR n. 1756 e n. 1757 del 16/12/2003, concernenti rispettivamente l'approvazione delle linee di indirizzo e le disposizioni procedurali per la nuova organizzazione e gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e gli indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti della stessa, in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e della l.r. 23/1998;
- di approvare le linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto (di seguito indicata riserva), in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (CE) n. 555/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, e della l.r. n. 23/98, come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione del bando di concessione dei diritti della riserva per la campagna 2013/2014, come riportate nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ag



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di demandare al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola del servizio Agricoltura forestazione e pesca, la competenza a provvedere a quanto necessario per dare compiuta attuazione alla presente deliberazione nonché all'emanazione del bando di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;
- di dare massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione sul sito internet del servizio Agricoltura, forestazione e pesca e mediante trasmissione alle Organizzazioni regionali di settore e ai Centri di Assistenza Agricola operanti sul territorio regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Morbelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo;
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da regolamento (CE) n. 568/2012, della Commissione, del 28/06/2012, regolamento n. 202/2013, della Commissione, del 28/03/2013 e regolamento (UE) n. 752/2013; della Commissione, del 31/07/2013;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 di modifica del regolamento (CE) n. 479/2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (OCM Unica), modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, del Consiglio per quanto riguarda l'OCM vitivinicolo;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 dicembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553 del 8 agosto 2008, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti, modificato da Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 6822 del 13 ottobre 2011 e 07/11/2012;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Legge Regionale del 27 luglio 1998, n. 23 concernente la "gestione dei diritti di reimpianto dei vigneti";
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 dicembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- DGR Marche n. 1586 del 25/07/2000 relativa alle norme di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e Reg. CEE n. 1227/2000 in ordine al potenziale produttivo viticolo e successive modifiche e integrazioni;
- DGR Marche n. 1756 del 16/12/2003 concernente: Reg. CE n. 1493/199 e l.r. 23/98. Approvazione delle linee di indirizzo per la nuova organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto;
- DGR Marche n. 1757 del 16/12/2003 concernente: Reg. CE n. 1493/199 e l.r. 23/98. Indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti di reimpianto della riserva regionale;
- DGR Marche n. 1184 del 02/08/2013: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiera) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) - Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12.

Motivazione

Il sistema della riserva regionale dei diritti di impianto (di seguito riserva), quale strumento per migliorare la gestione del potenziale produttivo, è stato introdotto nella normativa comunitaria con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 di revisione dell'OCM vitivinicolo. Con il regolamento (CE) n. 1227/2000 sono state dettate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo.

uey



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La decisione di istituire un sistema analogo alla riserva era stata già adottata dalla Regione Marche con la l'approvazione della l.r. n. 27 luglio 1998, n. 23 e l'istituzione del registro regionale dei diritti di reimpianto, anticipando di fatto le novità introdotte con la revisione dell'OCM Vitivinicolo in vigore dal 2000. La normativa sopra richiamata è stata applicata nella regione Marche con la DGR Marche n. 2378 del 20/11/2001 e n. 708 del 14/04/2002, modificate successivamente da DGR Marche n.1756/2003 con cui sono state approvate le linee di indirizzo e le disposizioni procedurali per la nuova organizzazione e gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto. Con DGR Marche n. 1757/2003 sono stati invece approvati gli indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti della stessa. Negli atti citati i diritti della riserva potevano essere utilizzati anche nella regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente prima del 1° settembre 1998 (Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV bis Sottosezione I articolo 85 ter del regolamento CE n. 1234/2007 modificato da regolamento CE n. 491/2009 e smi).

Il sistema delle riserve è stato successivamente sostanzialmente riconfermato con la revisione dell'OCM vitivinicolo a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 479/2008, abrogato da regolamento (CE) n. 491/2009 che sua volta modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM UNICA), in vigore dalla campagna 2008/2009, fatta eccezione per l'uso dei diritti per la regolarizzazione degli impianti illegali al 1° settembre 1998.

In particolare:

✓ l'articolo 85 undecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi prevede tra l'altro che:

- gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto che, secondo l'articolo 85 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 scade il 31/12/2015 salvo proroghe stabilite dagli Stati membri fino al 31/12/2018.
- se non sono utilizzati entro i periodi prescritti sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:
 - a) i diritti di nuovo impianto;
 - b) i diritti di reimpianto;
 - c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva;
- I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

✓ l'articolo 85 duodecies del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi stabilisce che:

- gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:
 - a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
 - b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.
- gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2;
- gli Stati membri si accertano che:

Cy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) l'ubicazione e le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;
- b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

In ogni caso i diritti di impianto:

- concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva;
- che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 e smi, attuativo del regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi, per quanto riguarda la riserva prevede all'articolo 65 che gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio e, se necessario, possono applicare un coefficiente di riduzione.

Alla luce del vigente quadro normativo è pertanto necessario adeguare le linee di indirizzo per la gestione della riserva alle vigenti norme comunitarie e nazionali, revocando le DGR n. 1756 e n. 1757 del 2003 2003.

Nelle Marche la riserva è stata aggiornata secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dal 2004 ad oggi non sono state effettuate concessioni ai produttori vista l'adeguata disponibilità di diritti dei reimpianto oggetto di compravendita tra privati e soprattutto preso atto di una certa cautela nei reimpianti riscontrata in particolare dalla seconda metà dell'ultimo decennio fino alla campagna 2012/2013. La Regione ha comunicato annualmente la consistenza della riserva ad Agea ai fini delle prescritte informazioni da fornire alla Commissione Europea entro il 1° marzo successivo all'ultima campagna viticola trascorsa, utilizzando, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/2008, l'apposita tabella 9 dell'allegato XIII al medesimo regolamento.

Nell'attuale campagna 2013/2014 alcune associazioni regionali di coltivatori, manifestando la sopraggiunta difficoltà dei viticoltori a reperire diritti di reimpianto presso i privati, hanno chiesto alla Regione di poter attingere anche ai diritti in dotazione alla riserva. La richiesta viene motivata dal forte interesse riscontrato in particolare nella campagna 2012/2013 a rinnovare la base produttiva aziendale avvalendosi del sostegno alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti (di seguito RRV) inserita nel Programma Nazionale di Sostegno previsto dall'OCM vitivinicolo (di seguito PNS). Poiché al momento non si possono ritenere concluse le ordinarie attività di aggiornamento della riserva finalizzate alle comunicazioni di cui all'Allegato XIII del regolamento (CE) per la campagna 2012/2013, tenuto conto che a carico dei diritti che vengono assegnati alla riserva devono essere verificate le condizioni che ne hanno determinato la scadenza al 31/07/2013 anche dandone comunicazione ai possessori a termine di legge (legge n. 241/1990), al fine di riscontrare la richiesta pervenuta si è stabilito intanto di determinare la consistenza al 31/07/2013 delle superfici estirpate da parte dei produttori senza corrispondente richiesta di concessione di diritti. La consistenza di tali superfici estirpate, determinata dalle SDA attraverso un'attività di ricognizione e verifica sulla base delle comunicazioni inviate dalla ditte alla Regione, risulta pari a ettari 101.27.86 e corrisponde a diritti di impianto equivalenti da trasferire per pari entità alla riserva, con l'obiettivo di migliorare la gestione del potenziale viticolo regionale limitandone la diminuzione a causa del mancato utilizzo.

ag



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con successivo atto del dirigente della PF CSI, anche ai fini delle comunicazioni alla Commissione Europea di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008, verrà determinata la consistenza complessiva della riserva per la campagna 2012/2013.

Le nuove linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e gli indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014 sono stati oggetto di esame e definizione nel corso della riunione tenutasi il 9 dicembre 2013 con i rappresentanti della filiera vitivinicola regionale. Nel corso della riunione i rappresentanti della filiera hanno evidenziato che la concessione dei diritti della riserva riveste particolare importanza nel miglioramento della qualità del comparto vitivinicolo regionale ed in particolare per i giovani imprenditori con età inferiore ad anni 40 i quali, tramite tale strumento, possono più agevolmente intraprendere la propria attività nel settore vitivinicolo o incrementare la propria base produttiva.

In tale sede si è addivenuti alla formulazione degli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente proposta, come di seguito definiti:

- nell'allegato A sono riportate le linee guida per l'organizzazione e gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate, tenuto conto della normativa comunitaria vigente e dell'organizzazione delle strutture di Giunta regionale coinvolte (Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola e Strutture decentrate agricoltura del servizio agricoltura forestazione e pesca). In particolare sono stabilite: l'organizzazione e la struttura della riserva e le tipologie dei diritti che la costituiscono, le modalità di entrata e uscita dei diritti, le finalità dei diritti concessi a partire dalla riserva, la modalità di determinazione del valore di riferimento ad ettaro, la destinazione delle somme introitate con la concessione dei diritti della riserva e gli adempimenti a carico della Regione. Sono altresì definite le condizioni di attivazione del bando per la cessione dei diritti alla riserva da parte dei produttori che li detengono;
- nell'allegato B sono riportati gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014. In particolare è determinata in ettari 101.27.86 la dotazione dei diritti messi a bando corrispondente all'entità di diritti derivanti da estirpazioni di superfici vitate che non sono state oggetto di richiesta di concessione di diritto di reimpianto per superficie equivalente; il valore di riferimento del diritto di impianto ad ettaro pari a € 2.000,00 così come proposto e quantificato dai rappresentanti della filiera vitivinicola regionale; le condizioni di accesso e di esclusione dei beneficiari; la superficie minima e massima concedibile; le priorità riconosciute; le varianti; gli obblighi dei beneficiari e le procedure per l'istruttoria delle domande e per l'assegnazione dei diritti. Sono state definite altresì le categorie di beneficiari soggette al pagamento del corrispettivo in valore ad ettaro del diritto di impianto e le condizioni particolari per i giovani agricoltori di età inferiore a anni 40 per quanto concerne la determinazione del corrispettivo ad ettaro e la consistenza aziendale di superficie vitata da raggiungere entro il termine massimo per la realizzazione dei vigneti a partire da diritti concessi dalla riserva, entrambe ridotte della metà rispetto alle condizioni generali. Per la definizione dell'allegato B si è tenuto conto, ove possibile delle disposizioni regionali e della attuazione nelle precedenti campagne della misura RRV, finalizzata ad aumentare la dimensione delle aziende viticole e la loro specializzazione, e delle disposizioni attuative del PSR per quanto riguarda la misura 1.1.2. - Inseadimento giovani ai fini della concessione gratuita dei diritti, viste le analogie riscontrate nella de-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

finizione della figura del produttore di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una deliberazione avente per oggetto: "Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014".

Il responsabile del procedimento

Silvana Padoni

Posizione di Funzione

Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO

Il dirigente responsabile

Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio

Cristina Martellini

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elisa Moroni

Elisa Moroni

49



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

Linee guida per l'organizzazione e gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate

1. Costituzione della riserva

La riserva regionale dei diritti di impianto (di seguito riserva), organizzata inizialmente come registro regionale dei diritti di reimpianto istituito con l.r. 23/98 e come prevista dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 555/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, è costituita da due sezioni: **Sezione Entrata** e **Sezione Uscita**.

Nella **Sezione Entrata** della riserva confluiscono:

- a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto, diritti di impianto concessi a partire dalla riserva, non esercitati entro i termini prescritti;
- b) diritti di reimpianto ceduti dai produttori che li detengono, secondo le condizioni riportate nel successivo paragrafo 5 del presente allegato A;
- c) altri diritti derivanti da estirpazioni di superfici vitate che non sono state oggetto di richiesta di concessione di diritto di reimpianto di superficie equivalente da parte del conduttore o del proprietario della superficie vitata.

Nella **Sezione Uscita** della riserva sono registrati i diritti che sono stati assegnati ai richiedenti aventi titolo.

2. Gestione della riserva

2.1 - La riserva è tenuta presso il Servizio agricoltura forestazione e pesca – Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola (PF CSI) secondo le linee guida definiti nel presente allegato A.

2.2 – La consistenza della riserva è determinata annualmente con atto del dirigente della PF CSI, entro il 1° marzo successivo alla campagna viticola di riferimento.

2.3 – I diritti di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 1 confluiscono gratuitamente nella riserva. Le Strutture Decentrate Agricoltura (SDA) del servizio Agricoltura forestazione e pesca, a seguito di ogni variazione dello schedario viticolo aziendale, aggiornano il registro dei diritti di reimpianto sull'apposito applicativo su portale SIAN e comunicano alla PF CSI entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultima campagna viticola, l'entità dei diritti di reimpianto di cui al precedente paragrafo 1 lettere a) e c), da assegnare d'ufficio gratuitamente alla riserva.

2.4 - I diritti di impianto:

- concessi a partire dalla riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva;
- che si trovano nella riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

La durata del diritto che confluisce nella riserva decorre dalla data di adozione dell'atto di determinazione della consistenza della riserva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.5 - La Regione, in conformità all'articolo n. 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi, concede i diritti a partire dalla riserva esclusivamente mediante selezione dei beneficiari con bando pubblico:

a) dietro corrispettivo da versare alla Regione secondo il valore di riferimento ad ettaro, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato;

b) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda.

2.6 - Nella concessione dei diritti a partire dalla riserva:

a) l'ubicazione, le varietà e le tecniche colturali impiegate devono garantire che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese devono essere rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue;

c) non si deve verificare un aumento globale del potenziale produttivo sul territorio regionale.

3. Finalità dei diritti della riserva

I diritti della riserva, tenuto conto del comma 2 dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi e del comma 1 dell'articolo n. 65 del regolamento (CE) n. 555/2008 e smi, vengono impiegati per le seguenti finalità:

- Impianto di vigneti per la produzione di vini DOP (DOC/DOCG) e IGP (IGT) della regione Marche;
- Conversione dei vigneti destinati a scopi di sperimentazione autorizzati o destinati alla coltura di piante madri di marze (ex articolo 85 nonies del regolamento CE n. 1234/2007 e smi) in vigneti destinati alla produzione di uva da vino idonea a produrre vini DOP e IGP delle Marche.

4. Valore di riferimento e resa dei diritti di impianto della riserva

4.1 - Il valore di riferimento del diritto di impianto della riserva viene stabilito dalla Giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi di mercato, su proposta delle organizzazioni e associazioni operanti in ambito regionale e rappresentative dei produttori vitivinicoli.

Le somme introitate a seguito delle concessioni dei diritti di impianto prelevati dalla riserva sono destinate all'attività della riserva stessa, alle attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo nonché all'implementazione della dotazione informatica HW e SW e della strumentazione per le rilevazioni in campo ad uso del personale regionale incaricato alla gestione del potenziale vitivinicolo.

4.2 - La resa di produzione assegnata ai diritti di impianto prelevati dalla riserva corrisponde:

- alla resa massima prevista dai relativi disciplinari di produzione dei vini, nel caso di diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti idonei alla produzione di vini DOP e IGP;
- alla resa media regionale di 160 q/ha, nel caso di diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini senza indicazione geografica, preso a riferimen-

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

to un impianto vitato in piena produzione condotto con tecniche colturali rappresentative della viticoltura regionale.

5. Cessione dei diritti di reimpianto alla riserva

I diritti di reimpianto assegnati ai viticoltori a seguito di estirpazione di un vigneto aziendale, se ancora validi, possono essere conferiti alla riserva regionale dai produttori che li detengono, così come previsto dalla l.r. n. 23 del 27 luglio 1998 e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi. Il corrispettivo viene fissato dalla Giunta regionale, su proposta delle organizzazioni e associazioni operanti in ambito regionale e rappresentative dei produttori vitivinicoli, tenuto conto degli interessi legittimi delle parti.

Qualora per due campagne viticole consecutive si registri l'assenza di diritti nella riserva potrà essere attivata la procedura per l'emanazione del bando regionale di cessione dei diritti di reimpianto alla riserva.

6. Adempimenti a carico della Regione

La PF CSI tiene una registrazione dei diritti di impianto concessi a partire dalla riserva e dei diritti di impianto ceduti alla riserva, registra gli eventuali corrispettivi versati per la concessione di diritti prelevati dalla riserva e per la cessione di diritti alla riserva.

La Regione comunica al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l'istituzione della riserva, le disposizioni per la sua gestione e cura le registrazioni previste all'articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 e smi secondo le modalità stabilite nella tabella 9 dell'allegato XIII al medesimo regolamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

**Indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti di impianto della riserva regionale
Campagna 2013/2014**

Tenuto conto delle linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto contenute nel precedente allegato A al presente atto, di seguito sono stabiliti gli indirizzi e le disposizioni procedurali per la definizione del bando regionale di concessione dei diritti di impianto prelevati dalla riserva per la campagna 2013/2014.

1. Indirizzi

Il dirigente della PF CSI con proprio atto adotta il bando pubblico per la concessione dei diritti a partire dalla riserva nella campagna 2013/2014, secondo i seguenti indirizzi:

A) Valore di riferimento ad ettaro

Il valore ad ettaro dei diritti di impianto della riserva, tenuto conto del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dalla normativa comunitaria, è pari a € 2.000,00. Tale valore è ridotto ad € 1.000,00 in caso di beneficiari di età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda.

B) Dotazione dei diritti a bando e loro finalità

La dotazione dei diritti messa a bando è data dall'entità dei diritti di cui alla lettera c) del paragrafo 1 del precedente allegato A; tale dotazione è pari a ettari 101.27.86.

Poiché tali diritti derivano in larga misura da vigneti destinati alla produzione di vini con resa media regionale pari a 160 q/ha, al fine di garantire il corretto uso dei diritti provenienti dalla riserva (ex comma 1 dell'articolo 65 del regolamento CE n. 555/2008 e smi), l'intera dotazione di ettari 101.27.86 viene destinata esclusivamente alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini DOP della regione Marche, la cui resa si colloca sempre al di sotto della resa media regionale.

Domande di concessione diritti per superfici non destinate alla produzione di vini DOP non sono ammissibili.

C) Caratteristiche

I diritti di impianto prelevati dalla riserva:

- 1) sono concessi dalla Regione esclusivamente mediante selezione dei beneficiari con bando pubblico:
 - dietro pagamento di corrispettivo a favore delle Regione Marche dell'intero valore di € 2.000,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo D.1 del successivo capoverso **Beneficiari** del presente allegato B, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale;
 - dietro pagamento di corrispettivo a favore delle Regione Marche, del valore di € 1.000,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo D.1 del successivo capoverso **Beneficiari** del presente allegato B che, collocatisi in posizione

WP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

utile nella graduatoria regionale, abbiano un'età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda;

- gratuitamente, al produttore collocatosi in posizione utile nella graduatoria regionale, di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alla data di presentazione della domanda detto produttore:

- a) ha età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
b) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate e comprovate da almeno una delle seguenti condizioni:

- possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
- possesso di un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (esperienza attestata dai versamenti dei contributi agricoli) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore, con verifica finale. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'Autorità di Gestione del PSR Marche 2007/2013 e finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola, l'utilizzo di strumenti di analisi di gestione aziendale e delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del diritto¹.

- c) conduce, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una **impresa individuale, società agricola, società cooperativa di conduzione**, come meglio descritte nel paragrafo D.1 del successivo capoverso **Beneficiari** del presente allegato B;
- d) si impegna al proseguimento dell'attività agricola in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla decisione individuale di concessione del diritto;
- e) risponde alle condizioni di accesso stabilite nel successivo paragrafo D.1 del capoverso **Beneficiari** del presente allegato B.
- 2) debbono essere impiantati esclusivamente nella regione Marche;
- 3) debbono essere esercitati esclusivamente per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione dei vini DOP della regione Marche;
- 4) debbono essere impiantati impiegando materiale vivaistico prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenere alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";

¹ Data del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5) debbono concorrere a raggiungere una superficie minima di vigneto aziendale pari ad almeno ettari 4,00 al termine di scadenza per la realizzazione dell'impianto dei diritti concessi a partire dalla riserva. In caso di beneficiario con età inferiore ad anni 40 il citato limite è pari ad ettari 2,00. Tali condizioni sono valutate in base alla consistenza dei terreni e ai diritti in portafoglio dell'azienda come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico e da schedario viticolo su SIAN al momento della presentazione della domanda di concessione di diritti;
- 6) sono concessi per la realizzazione di superfici equivalenti in coltura pura non inferiori a ettari 1,00 e non superiori a ettari 2,00;
- 7) che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi, sono incamerati e riversati a titolo gratuito nella riserva per la parte non utilizzata;
- 8) possono essere utilizzati nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2017 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e loro smi. In tal caso il sostegno alla misura comprende esclusivamente il contributo ai costi per la ristrutturazione e riconversione senza riconoscimento di alcun contributo per le spese di estirpazione e per indennizzo per mancati redditi;
- 9) non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore.

D) Beneficiari

D.1) - Condizioni di accesso

Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori agricoli singoli o associati che alla data di presentazione della domanda abbiano costituito e aggiornato su SIAN il proprio fascicolo aziendale con posizione debitamente validata e che;

1) conducano, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

➤ **impresa individuale**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali - Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

➤ **società agricola:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

➤ **società cooperativa di conduzione:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole;

hp



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- 2) siano in regola con la normativa vigente in materia di potenziale viticolo e dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, ove previsto;
 - 3) dimostrino, attraverso regolare atto o contratto, il possesso dei terreni oggetto di impianto a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al completo adempimento degli impegni assunti con la stessa. Il possesso, risultante da fascicolo aziendale su SIAN, deve essere dimostrato attraverso:
 - un diritto reale di:
 - proprietà;
 - usufrutto;
 - un contratto di affitto scritto e registrato con scadenza posteriore al termine della seconda campagna viticola successiva alla data di concessione del diritto di impianto;
 - un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è certificato da un contratto di affitto per la quota non in proprietà;

- 4) non detengano diritti di reimpianto in portafoglio per una superficie pari o superiore a quella richiesta. Ai fini del presente atto non sono conteggiati nel portafoglio del richiedente i diritti in corso di esercizio inseriti in domanda di reimpianto in essere presentata alla SDA competente;
- 5) si impegnano a non cedere i diritti di reimpianto esistenti nel proprio portafoglio alla data di presentazione della domanda nelle cinque campagne viticole successive a quella di concessione del diritto della riserva.

Il produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, ai fini della concessione gratuita dei diritti, al momento della presentazione della domanda deve inoltre:

- ✓ essersi insediato in qualità di capo azienda da non più di 12 mesi. La data di insediamento si identifica con quella di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali - Coltivatori diretti", della Camera di Commercio competente per territorio o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società preesistente.

Nel caso il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda, la gratuità dei diritti verrà riconosciuta a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l'entità massima dei diritti concedibili è limitato a quello previsto per un solo giovane e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni;

- ✓ risultare regolarmente iscritto all' INPS - Gestione agricola, anche con riserva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.2) - Motivi di esclusione

Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ non raggiungano, ad investimento realizzato, compresi i diritti della riserva oggetto di domanda di concessione ed i diritti in portafoglio, una superficie aziendale vitata pari ad almeno 4,00 ettari. Tale limite scende a 2,00 ettari nel caso di beneficiari con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- ✓ abbiano ceduto a qualsiasi titolo ad altra azienda diritti di reimpianto nelle ultime cinque campagne viticole;
- ✓ abbiano beneficiato dei premi per l'estirpazione di superfici vitate in applicazione del Capo III, Sezione IV bis, Sottosezione III – Regime di estirpazione, articolo 85 septedecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 e del Capo II articolo 67 e seguenti dell'articolo (CE) n. 555/2008 e smi in almeno una delle campagne di attuazione del regime;
- ✓ non abbiano utilizzato completamente i diritti di impianto nuovamente creati concessi ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1493/99 e in applicazione delle DGR Marche n. 696 del 27/03/2001 e n. 1621 del 17/07/2001 e atti conseguenti;
- ✓ sono ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel periodo di programmazione dell'OCM vitivinicolo 2000/2008 e 2008/2013, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia avvenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM vitivinicolo;
- ✓ siano rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

D.3) - Limitazioni

Ai fini della concessione gratuita dei diritti,

- per la stessa impresa/società possono beneficiare della concessione gratuita due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'entità dei diritti concessi avviene entro il limite massimo previsto per un solo giovane;
- in caso di insediamento in qualità di titolare in un'impresa individuale la data di apertura della partita IVA (codici attività agricole) dovrà risultare successiva al 1 gennaio 2007 pena l'esclusione della domanda;
- in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa preesistente l'insediamento coincide con la data in cui il giovane assume per la prima volta pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria) in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Le società dovranno avere una durata almeno decennale dal momento dell'insediamento del giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva. Tutte le informazioni sopra citate saranno dedotte dallo statuto vigente al momento della presentazione della domanda (visura camerale);

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il giovane produttore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma pena l'esclusione della domanda;
- al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al 1 grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci figurino l'altro coniuge.
- nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono anche in altre Regioni, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese - sezione "Imprese agricole - della competente Camera di Commercio. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della regione Marche.

E) Criteri di priorità per la selezione delle domande e formazione della graduatoria regionale

Sono previsti i seguenti criteri di priorità.

Criterio di priorità		Punti
Imprenditori con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda		50
Iscrizione, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero adesione a progetti di promozione dei vini nelle ultime due campagne viticole, a valere sul PSR Marche 2007/2013 o sul PNS dell'OCM vitivinicolo		20
Imprenditore che abbia beneficiato nella campagne dalla 2000/2001 e seguenti del sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) e articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e che abbiano realizzato, o stiano realizzando, gli investimenti ammessi all'aiuto		15
Richiedente che vinifica in proprio o conferisce le proprie uve in qualità di socio di cantina cooperativa di vinificazione, nei quantitativi a fianco indicati con riferimento alla dichiarazione vitivinicola 2013/2014. Può essere richiesto uno solo dei punteggi indicati.	Oltre l'80%	10
	Tra il 50 e l'80%	5
Aziende con superficie vitata > al 70% della SAU		5

Il punteggio di priorità assegnato a ciascuna domanda è dato dalla somma algebrica dei punteggi attribuibili a ciascuna di esse.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le priorità vantate devono essere possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione diritti.

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati e in relazione alla dotazione dei diritti di impianto messi a bando, la Regione predispone la graduatoria regionale dei beneficiari di diritti di impianto.

Il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in fase istruttoria di ammissibilità a ciascuna domanda, non viene effettuato nel caso in cui le domande ammesse non eccedano la dotazione di diritti messi a bando.

F) Superficie minima e massima assegnata tramite diritti della riserva

Sono assegnati diritti di impianto in misura non inferiore a ettari 1,00 e non superiore a ettari 2,00 per ciascun beneficiario ammesso.

Domande di diritti contenenti richieste per l'impianto di superfici vitate inferiori a ettari 1,00 saranno ritenute irricevibili.

G) Varianti

Per quanto riguarda le eventuali variazioni alle domande ammesse, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, vale quanto segue:

- possono essere accolte varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore²;
- tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione sottoscritta da beneficiario e preventivamente autorizzate dalla Regione. Varianti non preventivamente comunicate e autorizzate dalla Regione non saranno accolte;
- non possono essere accolte varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali la domanda è stata valutata ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale.

In tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'entità dei diritti concessi con decreto dirigenziale.

H) Obblighi dei beneficiari

I) I beneficiari devono:

- a) Impiantare i diritti concessi a partire dalla riserva entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. L'impianto si intende realizzato quando sia avvenuta la messa a dimora di materiale vivaistico come descritto al precedente capoverso C, punto 4) del presente allegato B e sia stata collocata la completa struttura di sostegno del vigneto.

²Cause di forza maggiore riconosciuta:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

lp



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) Comunicare in forma scritta alla SDA competente la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni a decorrere dalla data di avvenuto impianto. La comunicazione è corredata dalla proposta di poligonazione del perimetro del vigneto realizzato su mappa catastale o ortofotocarta.
- c) Conservare, a disposizione della Regione la documentazione originale di spesa del materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto.
- d) Consentire alla Regione ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.
- e) Mantenere la destinazione d'uso dell'investimento realizzato, per le medesime finalità per cui sono è stato approvato e non estirpare le superfici realizzate mediante utilizzo di diritti prelevati dalla riserva nei dieci anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori.

Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) si intendono trasferiti in caso di affitto o cessione del vigneto realizzato con i diritti di impianto prelevati dalla riserva.

Non è ammesso il subentro di altra ditta a quella beneficiaria del diritto concesso nell'arco temporale compreso tra l'approvazione della graduatoria regionale e la realizzazione dell'impianto mediante i diritti concessi a partire dalla riserva.

J) Procedure per la concessione dei diritti

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di concessione dei diritti della riserva, sottoscritte dal legale rappresentante e autenticate nelle forme indicate dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e smi, sono presentate tramite le funzioni rese disponibili su SIAR (Sistema Informativo Agricoltura Regionale) alla Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola Pesca, entro e non oltre le ore **12.00 del 20 gennaio 2014, pena l'irricevibilità** delle stesse, in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (DPR 642 del 26/10/1972) e sono redatte secondo le modalità che saranno approvate nel bando annuale di concessione.

Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di concessione diritti.

La domanda è corredata dalla relazione sottoscritta dal richiedente in cui siano illustrate le motivazioni e le finalità della richiesta, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle future produzioni di vino DOP ottenute dai vigneti realizzati mediante i diritti oggetto di richiesta di concessione.

Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.

Ulteriori modalità relative alla presentazione e alla documentazione a corredo delle domande di concessione diritti verranno specificate nel bando regionale annuale.

Controlli di ricevibilità e ammissibilità sulle domande

I controlli di ricevibilità e ammissibilità sulle domande di concessione diritti viene effettuata dalle SDA, in relazione alla competenza territoriale, secondo le modalità e termini stabiliti nell'emanando bando di concessione. Gli esiti dei controlli vengono comunicati alla PF CSI.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Predisposizione della graduatoria

Sulla base degli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità e dei punteggi di priorità attribuiti dalla SDA a ciascuna domanda, la PF CSI predispone, ove necessario, la graduatoria regionale ed effettua le comunicazioni di concessione ai beneficiari ammessi e ai richiedenti non ammessi per insufficienza di diritti. Per le comunicazioni ai beneficiari ammessi e ai richiedenti non ammessi verrà utilizzata la Posta Elettronica Certificata (PEC).

La graduatoria regionale, ovvero l'elenco dei beneficiari, viene approvata con atto del dirigente della PF CSI entro il **25 febbraio 2014**.

Modalità di assegnazione dei diritti d'impianto e versamento dei corrispettivi alla Regione

1. I diritti assegnati ai beneficiari consentono di realizzare una superficie vitata equivalente calcolata secondo la definizione contenuta nell'articolo comma 1 lettera f) nel DM 16/12/2010³. Si richiama tuttavia che, nel caso in cui i diritti vengano utilizzati nell'ambito di interventi ammessi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e loro smi, la superficie ammissibile a sostegno è calcolata in base all'articolo 75 comma 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 che dispone che, ai fini dell'erogazione dell'aiuto alla suddetta misura, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
2. Il beneficiario produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda non deve versare il corrispettivo in valore ad ettaro previsto al paragrafo 1 lettera A) del presente allegato B. Detto beneficiario deve inviare alla PF CSI, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, la conferma di interesse all'autorizzazione unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972). Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la conferma e la marca da bollo di € 16,00, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.
3. Il beneficiario tenuto al versamento del corrispettivo al valore ad ettaro stabilito al paragrafo 1 lettera A) del presente allegato deve effettuare il versamento dell'importo dovuto, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, alla Regione Marche - Tesoreria Regionale c/o Banca delle Marche - Agenzia n. 2 - ANCONA (AN), sul conto corrente IBAN: IT 12 N 06055 02600 000000003740 specificando la seguente causale del versamento: "*Corrispettivo per la concessione del diritto di impianto vigneto della riserva regionale - Campagna 2013/2014*". Contestualmente al pagamento del corrispettivo i beneficiari,

³ Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte della PF CSI, debbono presentare copia dell'attestazione di pagamento comprovante il versamento unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972) che verrà apposta sull'autorizzazione medesima. Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la prova dell'avvenuto versamento dei corrispettivi dovuti, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.

Accertamento in campo della realizzazione dei vigneti mediante diritti prelevati dalla riserva
Sulla base delle comunicazioni di impianto trasmesse, le SDA accertano in campo l'effettiva realizzazione della superficie vitata nel rispetto dell'entità dei diritti concessi e aggiornano lo schedario viticolo su SIAN.

W